

A tutti i clienti dello studio.

Trani, 25 marzo 2016.

Oggetto: credito d'imposta e super-ammortamenti.

In data 24.3.2015, prot. n. 45080, l'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui ha approvato il Modello (e le relative istruzioni) di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108 della Legge 208/2015.

Misura e destinatari del credito d'imposta

La legge n. 208/2015, (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha previsto, per i soggetti titolari di reddito d'impresa un credito d'imposta (del 10% per le grandi imprese, del 15% per le medie e del 20% per le piccole imprese) per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final del 16 settembre 2014.

Beni agevolabili

Il credito d'imposta è fruibile dai soggetti titolari di reddito d'impresa con riferimento agli investimenti legati all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio (dalla lettura della relazione illustrativa emerge che risultano espressamente esclusi i beni immobili e i mezzi di trasporto a motore).

I requisiti che i beni devono possedere per essere ammessi al beneficio sono la "novità" e la "strumentalità":

- un bene si considera "nuovo" quando non è mai stato utilizzato. Al riguardo, si sottolinea che la "novità" non possa essere esclusa qualora l'acquisto avvenga presso un soggetto che non sia né il produttore né il rivenditore, purché questi ultimi non abbiano mai utilizzato il bene. È possibile rinvenire il requisito della "novità" altresì in presenza di beni complessi autoprodotti, alla cui realizzazione abbia concorso anche un bene usato. La condizione richiesta dalla norma potrà essere soddisfatta se il costo del bene usato non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto;
- il secondo requisito ("strumentalità") è soddisfatto se i beni sono di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo.

Come precisato, la norma richiede il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al regime, ovvero che i beni oggetto d'investimento rientrino in un "progetto di investimento iniziale". In altre parole, gli acquisti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di programmi di investimento:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica neppure alle imprese in difficoltà.

—

Modalità di calcolo del credito d'imposta

La quota del costo complessivo dei beni agevolati che rileva è quella che eccede gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie di beni facenti parte della stessa struttura produttiva.

Modello per la richiesta del credito

In data 24.3.2016 è stato pubblicato il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta. E' composto dall'informativa sul trattamento dei dati personali, dai riquadri contenenti i dati dell'impresa beneficiaria, del rappresentante firmatario della richiesta, del referente da contattare, i dati relativi alla rinuncia al credito o alla rettifica di una precedente comunicazione, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dagli impegni assunti con la sottoscrizione, dal quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B, contenente i dati della struttura produttiva, e dal quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

Modalità di presentazione del Modello

Le imprese interessate devono presentare la comunicazione esclusivamente in via telematica tramite i servizi online Fisconline o Entratel, a partire dal 30 giugno 2016, direttamente o attraverso gli intermediari incaricati quali professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "Creditoinvestimentisud", che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Modalità di fruizione del credito

Il credito d'imposta maturato potrà essere usato solo in compensazione, nel modello F24, esclusivamente con modalità telematiche, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

Compatibilità con super-ammortamenti

Si ricorda che se da un lato il credito d'imposta non risulta compatibile con altri incentivi qualificabili come aiuti di Stato, dall'altro non è esclusa la possibilità di fruire sugli stessi beni oggetto dell'agevolazione di altre misure di incentivazione a carattere generale, purchè non qualificabili come aiuti di Stato.

Pertanto, il credito d'imposta risulta compatibile con il super-ammortamento che consente di dedurre una quota di ammortamento maggiorata del 40% attraverso una variazione in diminuzione della base imponibile operata in dichiarazione.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva e per assistervi nel calcolo della pianificazione fiscale dell'investimento.

Dott. Nicola Sabba